

STUDIOALCOR
COMMERCIALISTI
CON VOI NEL FUTURO

N. 32
31 dicembre
2021

**Uso del contante: la soglia scende a 1.000 euro
dal 1° gennaio 2022**

SINTESI

La soglia limite per l'utilizzo del contante scende dal 1° gennaio 2022: da tale data saranno vietati i trasferimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Nel seguito si illustra tale nuovo limite dell'uso del contante.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

SOMMARIO

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE	3
NOZIONE DI "SOGETTI DIVERSI"	3
NOZIONE DI "VALORE COMPLESSIVO"	3
REGIME SANZIONATORIO.....	3
OPERAZIONI DA MONITORARE	4

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE

La soglia limite oltre cui il trasferimento di denaro contante è vietato ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni; in particolare, per effetto di quanto previsto dall'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, il limite è così variato:

- a 3.000,00 euro fino al 30 giugno 2020;
- a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- a **1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

Dal 1° gennaio 2022 non sarà dunque possibile effettuare pagamenti tra "soggetti diversi" in un'unica soluzione in contanti, **di importo pari o superiore a 1.000,00 euro**; eventuali trasferimenti eccedenti tali limiti potranno essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati quali Banche, Poste, ecc.¹.

Come accennato, non sarà possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a 1.000,00 euro. Pertanto, potranno essere effettuati pagamenti fino a **999,99 euro**.

NOZIONE DI "SOGETTI DIVERSI"

Il MEF, in risposta ad una FAQ (17 gennaio 2018) ha chiarito che con le parole "soggetti diversi" il legislatore fa riferimento ad entità giuridiche distinte; rientrano nella disciplina sull'uso del contante, ad esempio, i trasferimenti intercorsi:

- tra due società;
- tra il socio e la società di cui questi fa parte;
- tra società controllata e società controllante;
- tra legale rappresentante e socio;
- tra due società aventi lo stesso amministratore;
- tra una ditta individuale ed una società, quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

NOZIONE DI "VALORE COMPLESSIVO"

La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati².

Secondo quanto chiarito dal MEF in risposta ad una

FAQ (17 gennaio 2018), l'avverbio "complessivamente" va riferito al valore da trasferire; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Diversamente, il divieto non si applica nel caso in cui:

- il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
- una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
- il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).

REGIME SANZIONATORIO

All'inosservanza delle disposizioni sopra illustrate in materia di limitazione all'uso del contante si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63, D.Lgs. n. 231/2007.

Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per un valore complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro è in ogni caso efficace; tuttavia, in tal caso si applica la sanzione da 1.000,00 a 50.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali; in tal caso, quindi, la sanzione va da 5.000,00 a 250.000,00 euro.

Per le violazioni sopra esposte di importo non superiore a 250.000,00 euro è possibile utilizzare l'oblazione ex art. 16, legge n. 689/1981 che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.

La riduzione descritta non è applicabile nel caso in cui il medesimo soggetto abbia già beneficiato dell'oblazione per violazioni contestate nei 365

- un'operazione unitaria sotto il profilo economico;
- di valore pari o superiore ai limiti stabiliti (1.000,00 euro);
- posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti;
- le singole operazioni sono effettuate in momenti diversi ma nell'arco di 7 giorni.

¹ Si noti, tuttavia, che per effetto di quanto previsto dall'art. 5-quarter, decreto legge n. 146/2021, recentemente convertito con legge n. 215/2021 (c.d. decreto "Fiscale - lavoro"), il limite applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambialute rimane pari a 3.000,00 euro.

² Per operazione frazionata si intende:

giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

OPERAZIONI DA MONITORARE

Le violazioni oggetto di segnalazione contemplate dalla normativa antiriciclaggio risultano le seguenti.

D.Lgs. n. 231/2007	Fattispecie
Art. 49, co. 1	Trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera per somme complessivamente pari o superiori a 1.000 euro
Art. 49, co. 5	Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Art. 49, co. 6	Assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente non girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Art. 49, co. 7	Assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Art. 49, co. 12	Trasferimento o mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018 di libretti di deposito bancari o postali al portatore
Art. 50, co. 1	apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
Art. 50, co. 2	Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri

Tra le potenziali fattispecie che devono essere monitorate si segnalano le seguenti operazioni:

- pagamenti di fatture;
- finanziamenti soci-società;

- distribuzioni di utili ai soci.

Il limite si applica anche in presenza di "operazioni frazionate".

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento in merito e coglie l'occasione per augurare buon anno nuovo.

STUDIOALCOR
COMMERCIALISTI
CON VOI NEL FUTURO



PADOVA 35121
Via Trieste, 32
Tel. 0498754677
studio@studioalcor.it

BOLOGNA 40128
Via di Corticella, 181/4
Tel. 051328640
bologna@studioalcor.it

ROMA 00192
Via Paolo Emilio, 57
Tel. 063231896
roma@studioalcor.it

STUDIO ALCOR COMMERCIALISTI S.p.A. - Società tra Professionisti
Iscritta all'Albo Società tra Professionisti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova n. 1/STP
C. F./P. IVA 04772810281
Pec studioalcor@odpd.legalmail.it